

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANTONIAZZI, MIANA, TORRI, IANNONE,  
VECCHI, MONTALBANO, DI CORATO e CANETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1984

Applicazione dei benefici combattentistici sulle pensioni  
dell'assicurazione generale obbligatoria

ONOREVOLI SENATORI. — La Suprema Corte di cassazione, a sezioni riunite, con sentenza n. 4247 del 21 settembre 1978 ha affermato il principio che i benefici introdotti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, a favore degli ex combattenti dipendenti dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici non sono applicabili sulle pensioni erogate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Ciò nel presupposto che il trattamento pensionistico corrisposto dall'assicurazione generale obbligatoria, essendo del tutto estraneo al trattamento di fine rapporto di pubblico impiego, non rientra nella sfera di applicazione della normativa dianzi citata.

In seguito all'emanazione di tale sentenza, alla quale si sono uniformate numerose altre decisioni di giudici di merito e della stessa Corte di cassazione, il con-

siglio di amministrazione dell'INPS si è trovato costretto ad adottare, nella seduta del 28 dicembre 1983, una delibera con la quale l'Istituto si uniformerà al predetto indirizzo giurisprudenziale se nel termine di sei mesi dalla data della delibera stessa non verrà emanata una nuova norma che disciplini anche in sede di interpretazione autentica la complessa materia.

Non possono sfuggire le gravi conseguenze che deriveranno dall'attuazione della predetta delibera e quindi dall'annullamento o ricostruzione in diminuzione delle pensioni liquidate con l'applicazione dei ricordati benefici combattentistici.

È sufficiente far rilevare: la delicatissima situazione che verrebbe a colpire i titolari delle pensioni annullate (dirette o di riveribilità), i quali verrebbero privati di fon-

damentali mezzi di sostentamento; il grave problema della restituzione dei capitali di competenza degli enti datori di lavoro; l'eventuale reintegro o risarcimento nei confronti dei pensionati indotti a chiedere il collocamento a riposo sulla scorta delle disposizioni emanate da questo stesso ente; i complessi riflessi sotto il profilo fiscale, eccetera.

Si rende quindi indispensabile l'approvazione del disegno di legge che si propone, il quale, interpretando autenticamente (e quindi con efficacia *ex tunc*) la legge 24 maggio 1970, n. 336, nella parte in cui riconosce i benefici pensionistici ai lavoratori interessati con trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, risolve equamente la complessa questione.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

I benefici in materia pensionistica previsti dalle disposizioni contenute nella legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni, anche sui trattamenti erogati dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore dei lavoratori dipendenti in esse tassativamente indicati.